

Argomento: Professioni

<https://pdf.extrapola.com/angqv/4602645.pdf>

34 Mercoledì 10 Novembre 2021

IMPOSTE E TASSE

ItaliaOggi

Proposta di decisione in tal senso ufficializzata dalla Commissione Ue

Lunga vita all'e-fattura

L'obbligo sarà esteso e prolungato di tre anni

DI FRANCO RICCA

Lunga vita alla fatturazione elettronica via Sdi: l'obbligo, autorizzato dal Consiglio Ue fino al 31 dicembre 2021, sarà prolungato per altri tre anni e sarà esteso anche ai contribuenti forfetari. Una proposta di decisione in tal senso è stata ufficializzata il 5 novembre scorso dalla Commissione europea, che ha suggerito di accogliere la richiesta dell'Italia di prorogare ed estendere la decisione 2018/593, concernente l'autorizzazione alla fatturazione elettronica. La parola passa ora al Consiglio, che verosimilmente adotterà il provvedimento definitivo nelle prossime settimane.

Come si legge nell'atto della Commissione, l'Italia ha sostenuto che la misura ha "pienamente conseguito" gli obiettivi prefissati, contribuendo a contrastare l'evasione, a semplificare il rispetto dell'adempimento della fatturazione e a rendere più efficiente la riscossione, riducendo nel contempo i costi amministrativi delle imprese.

In particolare, in merito al primo punto, l'e-fattura ha incrementato le potenzialità della macchina amministrativa, riducendo il tempo



Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea

necessario per individuare le irregolarità e migliorando le possibilità di effettuare analisi dei rischi. Senza dire dell'effetto deterrente esercitato sui contribuenti infedeli. Secondo le stime fornite dal nostro paese, due miliardi di euro di recuperi sarebbero direttamente riconducibili alla fatturazione elettronica, mentre altri circa 580 milioni deriverebbero indirettamente da maggiori imposte dirette riscosse. Nel corso del 2019, altri 945 milioni sono stati recuperati a titolo di crediti Iva inesistenti, mentre nello stesso anno, grazie ai dati

delle fatture elettroniche, sono stati individuati falsi esportatori abituali per oltre 1,3 miliardi di plafond inesistente. Un miliardo di euro, infine, è valutato il risultato del contrasto delle frodi intra-Ue realizzate mediante flussi di fatturazioni inesistenti.

Capitolo semplificazioni. L'obbligo della fatturazione elettronica ha permesso all'agenzia delle entrate di mettere a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e, proprio dal terzo trimestre 2021, la comunicazione delle liquidazioni periodiche, mentre dal

2023 arriverà anche la dichiarazione annuale precompilata. Sono stati inoltre soppressi adempimenti come la comunicazione dei dati delle fatture, la compilazione delle dichiarazioni Intrastat acquisti, la comunicazione dei contratti sottoscritti da società di leasing, noleggio e affitto, la comunicazione degli scambi con San Marino. Donde la richiesta di prorogare l'obbligo fino al 31 dicembre 2024 per consolidare ed incrementare questi risultati. Quanto alla richiesta di estendere l'obbligo ai contribuenti forfetari, questa misura potenzierà ancora di più la lotta all'evasione, in quanto fornirà al fisco un quadro completo delle operazioni effettuate da tutti i contribuenti e permetterà di sorvegliare il rispetto della soglia di volume d'affari (recte: di ricavi/compensi) prevista per l'accesso al regime speciale. Del resto, è stato evidenziato che oltre il 10% dei forfetari (percentuale, invero, non esaltante) emettono già le fatture attraverso il Sdi. L'obbligo dell'e-fattura continuerà a riguardare solo i soggetti stabiliti in Italia, mentre per i non residenti la fatturazione elettronica rimane una facoltà.

© Riproduzione riservata

SPORT

Omissione dell'Eas sanabile

Dimenticare il modello Eas non fa perdere le agevolazioni. L'omessa presentazione del modello, da parte della società sportiva dilettantistica è sanabile con la definizione agevolata. Così la sentenza della Ctp di Reggio Emilia n. 227/2021 del 21/9/2021. Il caso riguarda una società sportiva dilettantistica che ha dimenticato di inviare il modello Eas, che il fisco assume come condizione necessaria per fruire delle agevolazioni per le società sportive dilettantistiche, determinando, così, per l'anno d'imposta 2015 accertato, maggiori imposte Iva, Ires, Irap. Per le Entrate, dunque, il carente invio del mod. Eas è sanabile con il disconoscimento delle agevolazioni. Tuttavia la Ctp di Reggio Emilia non concorda con l'Agenzia, accogliendo il ricorso del ricorrente. Infatti, l'art. 30 del d.l. 185/2008 non prevede una tale sanzione quindi, in base al principio di stretta legalità, che informa il sistema delle sanzioni tributarie, non può applicarsi la sanzione interessata. Inoltre, anche qualora si accedesse alla ipotesi che l'omessa presentazione del mod. Eas integri una violazione, la stessa sarebbe, comunque, da qualificarsi come violazione meramente formale, sul presupposto che la stessa non abbia, in alcun modo ostacolato l'attività dell'Agenzia e non si sia concretizzata come un danno all'Erario. Si definiscono, infatti, violazioni «meramente formali» quelle non influenti sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Il mancato invio del modello non può essere equiparato ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. Pertanto, il giudice accoglie i gravami annullando gli impugnati atti sul presupposto che nessuna norma sanziona la carente presentazione del mod. Eas con la decadenza dalle agevolazioni.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

Terzo settore con più uniformità nella rendicontazione

Necessaria una garanzia di maggiore uniformità nella rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie che, a vario titolo, pervengono agli enti del Terzo settore. Di conseguenza, gli schemi di bilancio ordinario e di rendiconto, recentemente approvati dal dicastero competente, vanno in tal senso e sono obbligatori per l'esercizio in corso (2021), da approvare nella prossima primavera (2022).

Queste le indicazioni fornite dalla Fondazione Accademia di ragioneria con la nota operativa n. 14/2021, avente ad oggetto la contabilità e il bilancio degli enti del terzo settore, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 117/2017.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che ai sensi del comma 3, del citato art. 13 il bilancio (ordinario e/o rendiconto) deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, potendo utilizzare la forma di rendiconto finanziario con proventi e/o entrate inferiori a 220 mila euro.

Il 5 marzo dello scorso anno, il decreto ministeriale indicato è stato emanato e lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18/4/2020, n. 102 con l'ulteriore specificazione che la predisposizione del bilancio, di cui al

comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 117/2017, deve risultare conforme a quanto indicato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, alle clausole generali, ai principi contabili di bilancio, ai rispettivi criteri di valutazione, ai principi contabili nazionali (Oic), in quanto compatibili con l'assenza di scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore (Ets).

Nel merito si ricorda la composizione dei modelli (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) per gli enti con proventi ed entrate superiori a 220 mila euro e lo specifico modello (rendiconto di cassa) per gli enti che realizzano proventi ed entrate inferiori alla detta soglia.

Le disposizioni richiamate, peraltro, si rendono applicabili a decorrere dal bilancio riferito all'esercizio 2021, da approvare nel 2022 e, di conseguenza, a partire dalla detta data, tutti gli enti appartenenti al Terzo settore dovranno procedere aggiornando, innanzitutto, il proprio piano dei conti e dovranno utilizzare i detti schemi tenendo conto che, per individuare il regime applicabile (bilancio ordinario o rendiconto) si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bi-

lancio dell'esercizio precedente; indicazione, quest'ultima, avallata anche dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il corposo documento entra in dettaglio analizzando la composizione dei vari documenti (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione da una parte e il rendiconto per cassa dall'altra), ribadendo che per il primo vige un criterio di competenza e che per la redazione del secondo si tiene conto di quello di cassa, nonché che per le redazioni si deve far riferimento al principio contabile degli Ets che tratta il patrimonio dell'ente, le quote associative e gli apporti dei soci fondatori ricevuti nel corso dell'esercizio.

Infine, la nota segnala che il Codice del Terzo settore (decreto legislativo 117/2017), per la redazione della relazione di missione, richiede l'indicazione di informazioni rilevanti e richiama il principio contabile «OIC 11» il quale, in estrema sintesi, ritiene rilevante una informazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio» sulla base del bilancio dell'ente.

Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata

Terzo settore con più uniformità nella rendicontazione

FABRIZIO G. POGGIANI

Necessaria una garanzia di maggiore uniformità nella rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie che, a vario titolo, pervengono agli enti del Terzo settore. Di conseguenza, gli schemi di bilancio ordinario e di rendiconto, recentemente approvati dal dicastero competente, vanno in tal senso e sono obbligatori per l'esercizio in corso (2021), da approvare nella prossima primavera (2022). Queste le indicazioni fornite dalla Fondazione Accademia di ragioneria con la nota operativa n. 14/2021, avente ad oggetto la contabilità e il bilancio degli enti del terzo settore, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 117/2017. Preliminarmente, è opportuno ricordare che ai sensi del comma 3, del citato art. 13 il bilancio (ordinario e/o rendiconto) deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore, potendo utilizzare la forma di rendiconto finanziario con proventi e/o entrate inferiori a 220 mila euro. Il 5 marzo dello scorso anno, il decreto ministeriale indicato è stato emanato e lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18/4/2020, n. 102 con l'ulteriore specificazione che la predisposizione del bilancio, di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 117/2017, deve risultare conforme a quanto indicato dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, alle clausole generali, ai principi contabili di bilancio, ai rispettivi criteri di valutazione, ai principi contabili nazionali (Oic), in quanto compatibili con l'assenza di scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale degli enti del Terzo settore (Ets). Nel merito si ricorda la composizione dei modelli (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) per gli enti con proventi ed entrate superiori a 220 mila euro e lo specifico modello (rendiconto di cassa) per gli enti che realizzano proventi ed entrate inferiori alla detta soglia. Le disposizioni richiamate, peraltro, si rendono applicabili a decorrere dal bilancio riferito all'esercizio 2021, da approvare nel 2022 e, di conseguenza, a partire dalla detta data, tutti gli enti appartenenti al Terzo settore dovranno procedere aggiornando, innanzitutto, il proprio piano dei conti e dovranno utilizzare i detti schemi tenendo conto che, per individuare il regime applicabile (bilancio ordinario o rendiconto) si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente; indicazione, quest'ultima, avallata anche dal Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili. Il corposo documento entra in dettaglio analizzando la composizione dei vari documenti (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione da una parte e il rendiconto per cassa dall'altra), ribadendo che per il primo vige un criterio di competenza e che per la redazione del secondo si tiene conto di quello di cassa, nonché che per le redazioni si deve far riferimento al principio contabile degli Ets che tratta il patrimonio dell'ente, le quote associative e gli apporti dei soci fondatori ricevuti nel corso dell'esercizio. Infine, la nota segnala che il Codice del Terzo settore

(decreto legislativo 117/2017), per la redazione della relazione di missione, richiede l' indicazione di informazioni rilevanti e richiama il principio contabile «OIC 11» il quale, in estrema sintesi, ritiene rilevante una informazione «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell' informazione di bilancio» sulla base del bilancio dell' ente. Fabrizio G. Poggiani.